

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1085 e 1003-A)

RELAZIONE DELLA 8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

(RELATORE PATRIARCA)

Comunicata alla Presidenza il 24 gennaio 1985

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 20 dicembre 1984, n. 859,
concernente ripianamento delle passività finanziarie degli enti
e delle aziende portuali (n. 1085)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
e dal Ministro della Marina Mercantile
di concerto col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 DICEMBRE 1984

Ripianamento delle passività finanziarie degli enti e delle
aziende portuali (n. 1003)

presentato dal Ministro della Marina Mercantile
e dal Ministro del Tesoro
di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale
e col Ministro per la Funzione Pubblica

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 OTTOBRE 1984

ONOREVOLI SENATORI. — L'emanazione del decreto-legge 20 dicembre 1984, n. 859, è scaturita dalla necessità di garantire da parte di alcuni enti ed aziende portuali, venutisi a trovare in una situazione di cassa tale da non poter far fronte ad impegni di spesa immediati ed inderogabili, l'erogazione delle retribuzioni al personale dipendente, evitando in tal modo agitazioni sindacali nell'intero comparto che avrebbero paralizzato i porti nazionali, con gravi ripercussioni sul piano sociale e notevolissimi danni per l'intera economia nazionale.

L'intervento del Governo si concretizza nell'autorizzazione, per i tesorieri degli enti portuali, delle aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini, all'effettuazione di anticipazioni bancarie, da ripianare a carico del bilancio dello Stato, per un importo complessivo di 150 miliardi di lire, da ripartire in base ai disavanzi di amministrazione accertati al 31 dicembre 1983.

Non può disconoscersi che il determinarsi di una situazione di tale gravità richieda effettivamente un intervento pubblico; tuttavia il criterio della attribuzione delle anticipazioni in base a dati esclusivamente contabili, quali sono quelli relativi ai disavanzi di amministrazione desumibili dai bilanci, conferisce all'intervento il carattere di una operazione puramente meccanica che non può essere del tutto condivisa.

Si può già osservare, infatti, che tali dati non rispecchiano necessariamente la situazione economica degli enti e delle aziende, in quanto gli uni e le altre, nell'ambito delle rispettive autonomie, possono aver adottato politiche finanziarie diverse, con effetti che vanno apprezzati e quantificati al di là delle risultanze contabili registrate nei disavanzi di amministrazione.

È vero invece che, se la premessa per un intervento così consistente a carico dell'erario è la situazione di crisi in cui si sono venuti a trovare i porti nazionali e i relativi enti di gestione a causa della contrazione

dei traffici marittimi e della crescente concorrenza dei porti esteri, occorre tener presente che gli effetti negativi di tale crisi si sono fatti sentire anche nei confronti di porti che non presentano disavanzi di bilancio o che li presentano in misura ridotta rispetto all'entità dei riflessi negativi subiti.

Appare inoltre inopportuno che nei confronti di enti pubblici economici, quali gli enti e le aziende di gestione portuale, si proceda ad una operazione di mero ripianamento di bilancio. Occorre invece che l'intervento, senza eludere le finalità in funzione delle quali è stata adottata la decretazione d'urgenza, almeno parzialmente crei le basi per una azione di risanamento alla quale devono concorrere gli stessi enti e le stesse aziende, nell'ambito delle rispettive autonomie, secondo una sana concezione di gestione aziendale che è alla base della loro qualificazione come enti pubblici economici.

Per le motivazioni esposte la Commissione propone un emendamento sostitutivo del primo e del secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge. La nuova formulazione proposta per il primo comma tende ad attribuire all'intervento dello Stato una natura diversa rispetto a quella di una mera operazione di ripianamento. Infatti il riferimento ai disavanzi di amministrazione rimane esclusivamente come uno dei criteri operanti ai fini della ripartizione dell'intervento, sia pure di preminente rilievo rispetto agli altri due criteri proposti, che attengono rispettivamente alla situazione economica degli enti e delle aziende e al ruolo che i porti gestiti devono ricoprire nell'ambito del sistema portuale nazionale.

La modifica del secondo comma è un fatto puramente tecnico, collegato alla nuova formulazione del primo comma, nel quale è già indicata la somma di 150 miliardi di lire che determina l'entità complessiva delle anticipazioni.

Ove, poi, si convenga che la nuova formulazione del primo comma dell'articolo ri-

sponde anche alla esigenza di riaffermare la natura di enti pubblici economici degli enti e delle aziende portuali, attraverso la correzione del meccanismo del ripianamento automatico, se ne possono trarre coerenti conseguenze in ordine ad altri emendamenti proposti, volti a sopprimere gli articoli 2 e 3.

Le disposizioni poste con tali articoli — concernenti rispettivamente il principio della disciplina governativa del trattamento normativo ed economico del personale, sia pure sulla base di ipotesi di accordo fra le parti, nonchè quello del controllo rigido sugli organici del personale dipendente — introducono elementi che risultano incompatibili con la natura e con le funzioni degli enti e delle aziende portuali.

Nè si può, a tal fine, fare a meno di rilevare che gli articoli 2 e 3 affrontano temi di notevole rilievo ai fini di quella revisione

degli ordinamenti e delle gestioni portuali che formerà l'oggetto del lavoro della commissione prevista dal successivo articolo 4, con l'intento di pervenire alla elaborazione di un organico progetto legislativo di riforma.

La Commissione propone altresì un ulteriore emendamento sostitutivo dell'articolo 4 del decreto, volto a fissare un termine di sei mesi ai lavori della predetta commissione interministeriale, nonchè ad integrarne la composizione con un secondo rappresentante dell'Associazione nazionale dei porti e con un esponente della Confederazione dei dirigenti d'azienda.

L'8ª Commissione propone quindi all'Assemblea la conversione in legge del decreto in esame con le modifiche illustrate, nonchè l'assorbimento del disegno di legge n. 1003.

PATRIARCA, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

sul disegno di legge n. 1085

(Estensore BONIFACIO)

15 gennaio 1985

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

sul disegno di legge n. 1085

(Estensore COLELLA)

15 gennaio 1985

La Commissione, esaminato il disegno di legge per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

EMENDAMENTI PROPOSTI DALLA COMMISSIONE

AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Art. 1.

Ai commi primo e secondo sostituire i seguenti:

« I tesorieri degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini ed altri istituti di credito sono autorizzati ad effettuare in favore dei predetti enti e delle predette aziende anticipazioni di cassa per un importo complessivo di lire 150 miliardi nei limiti delle somme determinate per singolo ente o azienda, con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali di categoria e l'Associazione dei porti italiani, sulla base dei disavanzi di amministrazione accertati al 31 dicembre 1983 nonchè tenuto conto della situazione economica complessiva e del ruolo dei rispettivi porti.

Le anticipazioni di cui al precedente comma, al netto degli interessi maturati al 31 dicembre 1984, valutati in lire 12 miliardi, da corrispondere agli istituti tesorieri e ad altri istituti di credito, sono ripianate a carico del bilancio dello Stato mediante rilascio ai predetti istituti di titoli di Stato aventi valuta 1° gennaio 1985 e tasso di interesse allineato a quello vigente sul mercato alla stessa data ».

Art. 2.

Sopprimere l'articolo.

Art. 3.

Sopprimere l'articolo.

Art. 4.

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Allo scopo di predisporre un progetto organico di riforma degli ordinamenti degli enti autonomi e delle aziende portuali nonchè di riassetto delle relative gestioni, il Ministro della marina mercantile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede con proprio decreto ad istituire una commissione interministeriale che dovrà concludere i lavori entro sei mesi dalla data della sua istituzione.

Della commissione di cui al precedente comma faranno parte anche tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria, un rappresentante del comitato dell'utenza portuale, due rappresentanti dell'Associazione nazionale dei porti ed un rappresentante della Confederazione italiana dei dirigenti d'azienda ».

DISEGNO DI LEGGE n. 1085

—

Conversione in legge del decreto-legge 20 dicembre 1984, n. 859, concernente ripianamento delle passività finanziarie degli enti e delle aziende portuali

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 20 dicembre 1984, n. 859, concernente ripianamento delle passività finanziarie degli enti e delle aziende portuali.

Decreto-legge 20 dicembre 1984, n. 859, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 349 del 20 dicembre 1984.

Ripianamento delle passività finanziarie degli enti e delle aziende portuali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni volte a consentire l'avvio del ripianamento finanziario delle gestioni portuali, al fine di evitare, tra l'altro, che, a causa delle difficoltà di cassa degli enti ed aziende portuali e della conseguente impossibilità di erogare le retribuzioni ai dipendenti degli enti in questione, i porti nazionali possano essere interessati da agitazioni sindacali che paralizzerebbero i traffici marittimi nazionali ed internazionali, stabilendo, tuttavia, al tempo stesso, alcuni immediati correttivi ai meccanismi determinativi di oneri per gli enti ed aziende portuali, in materia di spesa per il personale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro,

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. I tesorieri degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini sono autorizzati ad effettuare anticipazioni di cassa nel limite dei disavanzi di amministrazione accertati al 31 dicembre 1983 per ciascun ente o azienda e comunque per una somma non superiore a quella che per singolo ente od azienda è stabilita con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita l'Associazione dei porti italiani.

2. Le anticipazioni di cui al precedente comma 1, al netto degli interessi maturati al 31 dicembre 1984, valutati in lire 12 miliardi,

da corrispondere agli istituti tesorieri, non possono nel complesso superare il limite di lire 150 miliardi e sono ripianate a carico del bilancio dello Stato mediante rilascio agli istituti tesorieri medesimi di titoli di Stato aventi valuta 1° gennaio 1985 e tasso di interesse allineato a quello vigente sul mercato alla stessa data.

3. A tal fine il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere titoli di Stato — le cui caratteristiche sono stabilite dal Ministro stesso con propri decreti — e a versare all'entrata del bilancio dello Stato il ricavo netto dei titoli emessi con imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo nell'anno 1985, valutato in lire 186 miliardi, ivi comprese lire 24 miliardi per interessi sui titoli di Stato, e a quello di lire 24 miliardi, per ciascuno degli anni 1986 e 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1985-1987 al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. Il trattamento normativo ed economico dei dipendenti degli enti autonomi portuali e delle aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini portuali, per la parte non regolata da disposizioni legislative, è disciplinato, sulla base di ipotesi di accordi sindacali a livello nazionale, di durata triennale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e per la funzione pubblica. Alle trattative tra le delegazioni degli enti e delle aziende e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale e dei lavoratori dipendenti partecipano in qualità di osservatori i rappresentanti a livello nazionale delle categorie degli utenti portuali; partecipano, altresì, osservatori designati dai Ministri della marina mercantile, del tesoro e per la funzione pubblica.

2. La regolamentazione di cui al precedente comma 1 decorre per il primo triennio dal 1° gennaio 1985.

Art. 3.

1. Sono sospese le promozioni e gli avanzamenti professionali del personale dipendente dagli enti e dalle aziende, che sia incluso negli elenchi di esodo di cui al decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1983, n. 230, limita-

tamente ai posti di organico lasciati liberi dal personale che ha fruito dell'esodo agevolato ai sensi del citato decreto.

2. Entro il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ciascun ente interessato delibera, in relazione alle previste operazioni di esodo, le nuove tabelle organiche nelle quali è indicata, in relazione ad una riorganizzazione dei servizi, la consistenza numerica dei livelli professionali del personale dipendente, ivi compreso quello con qualifica dirigenziale. Tali deliberazioni sono soggette all'approvazione del Ministero della marina mercantile nel termine di trenta giorni dal ricevimento.

3. In attesa della espressa approvazione ministeriale le promozioni e gli avanzamenti professionali del personale dipendente sono sospesi.

Art. 4.

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della marina mercantile provvede con proprio decreto ad istituire una commissione interministeriale allo scopo di predisporre un progetto organico di riforma degli ordinamenti degli enti autonomi portuali e delle aziende portuali, nonché di riassetto delle relative gestioni.

2. Della commissione faranno parte anche tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria, un rappresentante del comitato dell'utenza portuale e un rappresentante dell'associazione nazionale dei porti.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1984.

PERTINI

CRAXI — CARTA — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

DISEGNO DI LEGGE n. 1003**Ripianamento delle passività finanziarie degli enti delle aziende portuali****Art. 1.**

I tesorieri degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini sono autorizzati ad effettuare anticipazioni di cassa nel limite dei disavanzi di amministrazione accertati al 31 dicembre 1983 per ciascun ente o azienda e comunque per una somma non superiore a quella che per singolo ente o azienda è stabilita con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita l'Associazione dei porti italiani, da emanarsi entro 160 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le anticipazioni di cui al precedente comma, al netto degli interessi maturati al 31 dicembre 1984, valutati in lire 12 miliardi, da corrispondere agli istituti tesorieri, non possono nel complesso superare il limite di lire 150 miliardi e sono ripianate a carico del bilancio dello Stato mediante rilascio agli istituti tesorieri medesimi di titoli di Stato aventi valuta 1° gennaio 1985 e tasso di interesse allineato a quello vigente sul mercato alla stessa data.

A tal fine il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere titoli di Stato — le cui caratteristiche sono stabilite dal Ministro stesso con propri decreti — ed a versare all'entrata del bilancio dello Stato il ricavo netto dei titoli emessi con imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985.

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo nell'anno 1985, valutato in lire 186 miliardi, ivi comprese lire 24 miliardi per interessi sui titoli di Stato, e a quello di lire 24 miliardi, per ciascuno degli anni 1986

e 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

Il trattamento normativo ed economico dei dipendenti degli enti autonomi portuali e delle aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini portuali, per la parte non regolata da disposizioni legislative, è disciplinato, sulla base di ipotesi di accordi sindacali a livello nazionale, di durata triennale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e per la funzione pubblica. Alle trattative tra le delegazioni degli enti e delle aziende e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale dei lavoratori dipendenti partecipano in qualità di osservatori i rappresentanti a livello nazionale delle categorie degli utenti portuali; partecipano, altresì, osservatori designati dai Ministri della marina mercantile, del tesoro e per la funzione pubblica.

La regolamentazione di cui al precedente comma decorre per il primo triennio dal 1° gennaio 1985.

Art. 3.

Sono sospese le promozioni e gli avanzamenti professionali del personale dipendente dagli enti e dalle aziende, che sia incluso negli elenchi di esodo di cui al decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1983, n. 230, limitatamente ai posti di organico lasciati liberi dal personale che ha fruito dell'esodo agevolato ai sensi del citato decreto.

Entro il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascun ente interessato delibera, in relazione alle previste operazioni di esodo, le nuove tabelle organiche nelle quali è indicata, in relazione ad una riorganizzazione dei servizi, la consistenza numerica dei livelli professionali del personale dipendente, ivi compreso quello con qualifica dirigenziale. Tali deliberazioni sono soggette all'approvazione del Ministero della marina mercantile nel termine di trenta giorni dal ricevimento.

In attesa della espressa approvazione ministeriale, le promozioni e gli avanzamenti professionali del personale dipendente sono sospesi.

Art. 4.

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della marina mercantile provvede con proprio decreto ad istituire una commissione interministeriale allo scopo di predisporre un progetto organico di riforma degli ordinamenti degli enti autonomi portuali e delle aziende portuali, nonchè di riassetto delle relative gestioni.

Della commissione faranno parte anche tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria, un rappresentante del comitato dell'utenza portuale e un rappresentante della associazione nazionale dei porti.